

## CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

### SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civili, riunita in camera di consiglio, in persona dei sigg.:

dott.ssa Patrizia Morabito Presidente

dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere rel.

dott. Natalino Sapone Consigliere

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nella causa iscritta al n. 412/2022 R.G., promossa

DA

TIZIA , nata a \_\_\_\_ (RC) il \_\_.1964, C.F. \_\_\_\_, elettivamente domiciliata a \_\_\_\_, rappresentata e difesa da \_\_\_\_, pec \_\_\_\_

ricorrente

### CONTRO

CAIO , nato a \_\_\_\_ (RC) il \_\_.1969, CF \_\_\_\_, elettivamente domiciliato in \_\_\_\_, presso lo studio dall'avv. \_\_\_\_, pec \_\_\_\_, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di

costituzione in appello.

resistente

con l'intervento del

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

avente ad oggetto: impugnazione decreto di non luogo a provvedere e estinzione del

procedimento.

\*\*\*\*\*

1. Con ricorso ex art 709 ter c.p.c. - depositato in data 10.9.2020, nell'ambito del procedimento principale recante R.G. n. 4397/2017, (poi definito con sentenza n. 293/2022, pubblicata in data 09.03.2022), avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio - la sig.ra TIZIA esponeva che:

aveva contratto matrimonio con il sig. CAIO in data 16.10.2002 e dall'unione coniugale il 29.8.2003 era nata la figlia Sempronia;

depositato il ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi, il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto l'affidamento della minore a entrambi i genitori; la collocazione della figlia

presso l'abitazione materna con ampio esercizio del diritto di visita del padre, nonché l'obbligo, a suo carico, di contribuire al mantenimento della figlia, versando al coniuge un assegno mensile pari di € 800,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;

il Tribunale aveva pronunciato la separazione personale fra i coniugi con sentenza non definitiva n. .../2016 ed aveva disposto la prosecuzione del giudizio per la definizione delle altre questioni;

il sig. CAIO, in data 24.11.2017, aveva depositato ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza non definitiva n. .../2020;

il sig. CAIO teneva una condotta inadempitiva degli obblighi di cura e assistenza nei confronti della figlia e, pertanto, con ordinanza ex art. 709 ter cpc, resa il 25.9.2014 in seno al procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, era stato ammonito dal G.I. a <<non porre in essere comportamenti omissivi in ordine all'esercizio della propria responsabilità genitoriale>> e condannato al <<risarcimento dei danni arrecati nei confronti della figlia Sempronia, CAIO, nella misura di euro 3.000,00>>. Persistendo le gravi inadempienze, era stato nuovamente ammonito con ordinanza emessa in data 3.10.2018;

a dispetto degli ammonimenti giudiziali, il CAIO continuava a mantenere un atteggiamento elusivo degli obblighi genitoriali, sì da arrecare grave pregiudizio al corretto sviluppo psicofisico della minore Sempronia, e a rendere necessario il ricorso al Giudice tutelare ex art 337 c.c.; chiedeva, quindi, che il Tribunale, previo ascolto della minore ed espletamento di consulenza tecnica psicodiagnostica, adottasse i provvedimenti necessari per il recupero della figura genitoriale paterna.

Con sentenza n. .../2022, pubblicata in data 09.03.2022, veniva definito il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e con decreto emesso e pubblicato in data 08.06.2022, il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciando sull'istanza ex art. 709 ter c.p.c., disponeva il *"non luogo a provvedere con conseguente estinzione del [presente] subprocedimento."*

2. Il decreto veniva impugnato dalla sig.ra TIZIA, che ne chiedeva la riforma.

Con il primo motivo lamentava la nullità e illegittimità del provvedimento, in quanto emesso successivamente alla sentenza che aveva definito il giudizio principale nell'ambito del quale il subprocedimento era stato incardinato.

Esponesse che *"il ricorso in quanto proposto in corso di causa doveva essere emesso in corso di causa e, comunque, o prima o con la sentenza del procedimento principale. Pertanto, è nullo"*.

Con il secondo motivo lamentava l'omessa motivazione e/o decisione, con conseguente nullità del subprocedimento e di quello principale.

Osservava che *"il tribunale afferma il non luogo a provvedere perché vi sarebbe stata sentenza emessa nel fascicolo principale. In verità, nella sentenza del fascicolo principale non vi è nessun accenno a tale procedimento e non vi è nessuna decisione sul punto. Ergo vi è stata elusione del giudicato. Da ciò deriva l'omessa decisione e, quindi, la nullità dell'intero procedimento anche di quello principale e di quello proposto in corso di causa"*.

Con il terzo motivo censurava la "mancata decisione sulle spese" del giudizio.

Affermava che “il tribunale avrebbe dovuto condannare in forza del principio della soccombenza il sig. CAIO al pagamento delle spese processuali viste le condotte del CAIO anche processuali e visto l'accoglimento dei ricorsi proposti in corso di causa ex art 709 ter cpc- il non luogo a provvedere ha condotto a non decidere non solo sul ricorso e sulle domande ma anche sulle spese.”

Concludeva chiedendo, previo ascolto della minore Sempronia, espletamento di consulenza psicodiagnostica e trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e al Tribunale dei Minori per le decisioni di competenza, l'adozione dei provvedimenti necessari per il recupero della figura genitoriale paterna, con vittoria di spese e competenze di lite.

3. Costitutosi in giudizio, il sig. CAIO eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'atto di gravame.

Fondava l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello su tre argomentazioni.

In primo luogo, esponeva che “non solo il gravame è inammissibile, ma come bene ha statuito il Tribunale era inammissibile la primigenia istanza con la quale l'odierna appellante chiedeva la decisione del sub procedimento dopo l'emissione della sentenza che ha definito il giudizio principale nel quale il primo era stato innestato.”

In secondo luogo, evidenziava che il decreto “avrebbe dovuto essere impugnato con l'appello proposto avverso la sentenza principale del 9 marzo 2022, che ha deciso in primo grado il giudizio di divorzio (n. 4397/17) e che (lo si rileva solo per inciso) ha assorbito con la sua decisione le istanze cautelari proposte con quel sub procedimento, anche quelle apparentemente non decise.”

Infine, argomentava l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello in ragione della carenza di legittimazione attiva della sig.ra TIZIA, posto che la figlia Sempronia era divenuta maggiorenne. All'uopo esponeva che “Infine, neppure l'ipotetica impugnazione avverso la mancata decisione del sub procedimento n. RG ... sub 3/2017, potrebbe trovare fondatezza nel merito in quanto controparte, illo tempore con la relativa istanza, ha chiesto tutela nei riguardi della figlia minore in quanto tale. Oggi Sempronia è maggiorenne ed è una studentessa universitaria iscritta alla facoltà di medicina e chirurgia al San Raffaele in Milano, dove il padre la mantiene con enormi sacrifici economici, limitatamente alla quota di sua competenza, ragion per cui l'ipotetico accoglimento dell'istanza ex art. 709 ter (mai notificata all'odierno appellato), riservata nel mese di giugno 2021, potrebbe, al più, sfociare in un eventuale provvedimento a tutela di un soggetto non più minore e, perciò, privo di interesse per la stessa parte che l'ha proposto e sarebbe, in una parola, inutiliter datum.”

Concludeva affermando la temerarietà dell'atto di gravame non solo per utilizzo “a sproposito dello strumento processuale”, ma anche perché “l'appello [avverso il decreto dell'8. 6.2022] è stato proposto nella data del 12 agosto 2022 laddove solo sette giorni dopo (19.08.2022) la stessa parte ha impugnato la sentenza del 9 marzo 2022 (quella che ha definito in primo grado il giudizio principale di divorzio) involgendo la medesima tematica anche nel secondo atto di gravame”.

Chiedeva, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto, con vittoria di spese e competenze.

Il P.G., in data 29.11.2022, aveva espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello.

4. Deve, preliminarmente, la Corte procedere alla qualificazione della presente impugnazione, non meglio identificata nell'intestazione del ricorso e, nel corpo dello stesso atto, talora denominata: appello.

Orbene, a norma dell'art. 709 ter, ultimo comma, c.p.c., i provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

Con tale espressione, "la legge opera un richiamo ai mezzi "ordinari" di impugnazione previsti per la gamma di provvedimenti in tale norma indicati" (Cass. civ. sez. I, 22/10/2010, n. 21718).

Tale previsione normativa vale a significare che lo strumento dell'impugnazione è indefettibilmente correlato alla "natura delle misure adottate", "in applicazione del principio secondo il quale la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo ha la medesima natura dell'atto giurisdizionale alla cui emanazione il processo è preordinato, sicchè ad essa pronunzia non può essere attribuita valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri l'atto giurisdizionale sia privo (C. 08/26631, C. 03/11026)". (Cass. civ. sez. I, 21/11/2011, n. 24423).

Deve, quindi, ritenersi che le ordinanze ex art. 709 ter c.p.c. siano reclamabili innanzi alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 739 c.p.c., se emesse nel corso del giudizio.

Ove, invece, detti provvedimenti siano stati richiesti, emessi e confermati o riformati nella sentenza che ha definito il giudizio, gli stessi dovranno essere impugnati nelle forme ordinarie di cui all'art. 323 c.p.c., cioè con l'appello avverso la sentenza.

Poiché la presente impugnazione è stata proposta, non avverso la sentenza che ha definito il giudizio (la sentenza n. 293/2022, che ha definito il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stata pubblicata in data 09.03.2022, in data antecedente alla pronuncia del provvedimento in questa sede gravato), bensì avverso il decreto emesso in data 8.6.2022 dal giudice monocratico, deve escludersi che l'impugnazione possa esser qualificata come appello, dovendosi necessariamente avere riguardo al paradigma delle impugnazioni, quale configurato dall'ordinamento.

Operando la necessaria qualificazione, in raffronto agli strumenti di gravame tipizzati dal legislatore (e fatto salvo quanto si dirà sub 5 in punto di ammissibilità), l'impugnazione in esame deve essere qualificata come reclamo ex art. 739 c.p.c. e questa Corte è tenuta ad emettere la relativa pronuncia con decreto (e non con sentenza).

5. Qualificata l'impugnazione come reclamo, deve ora la Corte verificarne l'ammissibilità.

Il ricorso ex art. 709 ter c.p.c. determina l'instaurazione di un (sub)procedimento interinale rispetto a quello principale di separazione personale dei coniugi o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, finalizzato ad assicurare una tutela immediata agli interessi della prole in pendenza di giudizio.

Si tratta, pertanto, di un procedimento incidentale e privo di autonomia, legato a quello principale da un vincolo di dipendenza strutturale e funzionale, come dimostrato dalla collocazione della norma e dall'attribuzione della competenza ad assumere i provvedimenti ivi indicati al <<giudice del procedimento in corso>> (art 709 ter cpc, comma I).

La fisiologica dipendenza del procedimento in questione da quello principale si riverbera sulla natura stessa dei provvedimenti resi dall'autorità giudiziaria a definizione del sub procedimento: si

tratta di provvedimenti <<privi del carattere decisorio ed intesi ad assolvere ad una funzione meramente cautelare, anticipatoria e provvisoria, essendo destinati a perdere efficacia alla conclusione del procedimento principale e rimanendo, in ogni caso, sempre revocabili e modificabili>> (cfr. Cass. ord. n. 22100 del 13/07/2022).

Da quanto detto, consegue che il sopravvenire della sentenza di merito o dell'estinzione del giudizio principale, a cautela del quale il subprocedimento era stato introdotto, determina l'automatica caducazione dell'efficacia del provvedimento cautelare emesso o della relativa istanza ove ancora non decisa, poiché, si ripete ancora una volta, questa è destinata ad ottenere provvedimenti meramente interinali, privi di definitività, in ragione della loro natura strumentale, indefettibilmente correlata al giudizio di merito.

Nella fattispecie in esame, il giudizio principale, a cautela del quale la sig.ra TIZIA aveva depositato (in data 10.9.2020) il ricorso ex art. 709 ter c.p.c., è stato definito dal Tribunale di Reggio Calabria il 9.3.2022, con la sentenza n. 293/2022 R.G.A.C.

Successivamente, il giudice di primo grado, in data 8.6.2022, ha emesso il decreto oggi impugnato, con il quale ha dichiarato il <<non luogo a provvedere>> sull'istanza ex art. 709 ter c.p.c. ed ha dichiarato l'estinzione del relativo (sub)procedimento.

Posto ciò, deve ritenersi che il Tribunale abbia correttamente operato, valutando il rapporto di strumentalità del giudizio cautelare rispetto a quello principale (<<atteso che il procedimento principale recante R.G. n. 4397/2017 è stato definito con sentenza n. 292/2022 in data 09.03.2022>>), e pronunciando la fisiologica conseguenza processuale, vale a dire l'estinzione (*recte*: automatica caducazione) del sub-procedimento, essendo venuto meno l'interesse alla sua definizione, in quanto esclusivamente interinale, in quanto correlato al rapporto di funzionalità che lo legava al giudizio principale (<<DISPONE non luogo a provvedere con conseguente estinzione del presente sub-procedimento>>).

La decisione è corretta, poiché non v'è luogo a poter postulare una sopravvivenza del subprocedimento a fronte della già avvenuta conclusione del procedimento principale.

Parimenti, non v'è luogo a poter configurare un'autonoma impugnazione del decreto che tanto abbia dichiarato, atteso che "la parte che vuole conseguire modifiche in materia di responsabilità genitoriali deve impugnare la sentenza di divorzio" (Cass. civ. sez. I, 26/02/2018, n. 4516).

A tale conclusione deve addivenirsi anche nell'evenienza rassegnata dalla reclamante, secondo cui la sentenza n. .../2022 non aveva statuito alcunché in materia di responsabilità genitoriali, lasciando inevasa l'istanza ex art. 709 ter c.p.c..

Tanto si ritiene, poiché nel caso in cui la sentenza - come affermato dalla reclamante - non abbia esaminato e provveduto su questioni controverse sottoposte alla cognizione dell'A.G., tale omissione integra un vizio della sentenza, censurabile, anche per questo profilo, in via ordinaria con l'appello e devolvendo al giudice di secondo grado le questioni sulle quali si è registrata un'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado.

Deve, quindi, ritenersi che la dedotta omessa disamina e decisione, ad opera della sentenza che ha definito il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di questioni controverse integri un vizio proprio della sentenza, deducibile esclusivamente con l'appello avverso la sentenza

medesima, e che, contrariamente a quanto avvenuto, non può dar luogo all'impugnazione, non contemplata dall'ordinamento, di un provvedimento privo di contenuto decisivo, quale è la declaratoria (corretta per le ragioni sopra esposte) di non luogo a provvedere.

Ove la sentenza non sia stata impugnata per il vizio sopra indicato, a tale omissione non può emendarsi mercé la proposizione di un'impugnazione non ammessa dall'ordinamento, invocando la riunione dei procedimenti (come pure richiesto della reclamante, con istanza, implicitamente, disattesa da questa Corte), di cui uno avente ad oggetto l'appello avverso una sentenza e l'altro avente ad oggetto il reclamo avverso provvedimento non impugnabile, perché carente di contenuto e valenza decisoria.

Il reclamo, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

La dichiarata inammissibilità dell'impugnazione, questione prioritaria in ordine logico e giuridico, assorbe l'ulteriore questione, segnalata dal resistente, secondo cui sarebbe comunque venuto meno ogni interesse alla decisione, a causa del raggiungimento della maggiore età della figlia.

6. In applicazione del principio della soccombenza, avendo la reclamante dato causa ad un'impugnazione inammissibile, va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la sua condanna alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore del resistente.

Considerata la natura contenziosa della lite, la liquidazione delle spese di questo grado di giudizio va operata applicando i parametri previsti per il giudizio contenzioso dal DM 147/2022, che ha introdotto al D.M. 55/2014 l'art. 4-bis, a tenore del quale: "I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa".

Considerato il valore indeterminabile della lite - complessità bassa, applicando i valori minimi, stante l'assenza di questioni, anche di ordinaria rilevanza, essendosi la pronuncia attestata su questioni di mero rito - le spese di questo grado di giudizio vengono liquidate in complessivi € 3.473,00, di cui € 1.029,00 per fase di studio, € 709,00 per fase introduttiva, € 1.735,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Deve darsi atto dell'astratta ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

La norma in questione richiede al giudice esclusivamente l'attestazione di aver adottato una decisione qualificabile come pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o respingimento integrale, al solo fine di fugare dubbi che il tenore della decisione, sia in termini di motivazione che di dispositivo, potrebbe ingenerare in ordine alla ricorrenza di tali fattispecie (Cass. civ., sez. III, n. 13055/2018).

Ne consegue che, tanto nei casi di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o "respingimento integrale", competendo, poi, esclusivamente all'Amministrazione Giudiziaria, nella persona del funzionario di cancelleria competente,

valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che definisce e qualifica l'esito del processo di impugnazione e legittima in astratto la debenza del doppio contributo, quest'ultima sia esigibile in concreto.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da TIZIA nei confronti di CAIO , avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria emesso il 08.06.2022 nel procedimento n. .../2017 R.G.A.C., ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:

1. Dichiara inammissibile il reclamo.
2. Condanna TIZIA alla rifusione in favore di CAIO delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.473,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto dell'astratta sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 288 del 2012.

Reggio Calabria, 17 febbraio 2023.

Il cons. est. Il Presidente

dott.ssa Marialuisa Crucitti dott.ssa Patrizia Morabito